



n.110 06 OIA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice di Pace di Napoli – VI sezione, Dr. Manlio Merolla
ha pronunciato la seguente**

S E N T E N Z A

NELLA CAUSA ISCRITTA AL N.R.° 84795 DELL'ANNO 2005

TRA

X.X

Cod.Fiscale: non rilevato in atti
*Rapp.to e difeso dall'avv. XX con studio in Napoli alla via XX
Napoli dove elegge domicilio*

OPPONENTE;

E

COMUNE DI NAPOLI – in persona sindaco pt

OPPOSTO.

OGGETTO: opposizione di sensi della legge n. 689/81

CONCLUSIONI

Il ricorrente: come da ricorso ;

P.A.: con comparsa di costituzione e documentazione a corredo della memoria prodotta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il **30.11.2005** la parte ricorrente proponeva opposizione avverso la sanzione amministrativa portata da:

- VERBALE DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 142 del CdS nr.v. 9727399 elevato nel Comune di Napoli in Viale Dhorn – Auto XX XX di euro 143,00;
- **L'opponente deduceva:**

come da ricorso:

1. VIOLAZIONE NORME DI LEGGE (ART.192 DPR 16.12.92



- N.495 NORMA UNI 30012)
2. VIOLAZIONE CONVENZIONE DEL METRO-CONFERENZA GENERALE DEI PESI E DELLE MISURE.
 3. VIOLAZIONE DI NORME SOVRANAZIONALI (EN ISO/IEC 17025);
 4. VIOLAZIONE NORME DI LEGGE (L.273/91).

con richiesta di sospensione e l'annullamento della cartella esattoriale opposta;

Il Giudice fissava con decreto notificato alle parti l'udienza di comparizione delle stesse per l'udienza **del 12.04.2006** rilevata la costituzione della P.A. con memoria a confutazione ed atti a corredo a quanto dedotto e prodotto dal ricorrente, all'esito della quale, **decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell'art.23 della legge n.689/81 e della sentenza Corte Costituzionale n. 534/90.**

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve essere accolta per i seguenti motivi:

ECCEPITA INCERTEZZA DELLA TARATURA DELL'AUTOVELOX (D.L. n151 CON. L.214/03 – ART.192 DPR 495/92 NORMA UNI 30012)

Premesso che “ **TARARE**” uno strumento significa **verificare le misure che lo stesso effettua utilizzando un riferimento più accurato** (cd Campione) **referibile ai campioni nazionali e/o Internazionali**.(cd. catena meccanica di controllo).

All'uopo il Ministero dei Trasporti, con recenti Decreti Dirigenziali è cfr 1122/2005 et 1123/05) nel rimologare i rilevatori più in uso, quali **AUTOVELOX 104/C2 della P.M. di Potenza et AUTOVELOX 105 SE**, ha espressamente previsto che tali apparecchiature devono essere sottoposte a verifiche periodiche di taratura da parte degli organi di **Polizia Stradale**. Ma di tanto, nel caso in esame, nulla risulta provato dalla P.A.

Con il verbale impugnato elevato il 19.10.2005 in Napoli alla via XX , la pattuglia della P.M. di Napoli effettuava una rilevazione a mezzo apparecchio AUTOVELOX 104/C2 matricola 900613 (o 000613) accertando la violazione dell'art.142 CdS per presunta velocità di Km/h 94, eccedendo di Km/h 39 il limite massimo di velocità.



Tuttavia dallo stesso verbale, non si rilevano le dovute operazioni di “ Taratura” del misuratore di velocità utilizzato, non risultando alcuna certificazione specifica in merito al misuratore AUTOVELOX 102/C2 matricola 900613 (o 00613), risultando invece riportata una generica dicitura nello stesso verbale :” il cui funzionamento è stato preventivamente verificato”, che non risulta idonea tuttavia a fornire la piena prova circa il perfetto funzionamento dell’apparecchio utilizzato.

Si osserva infatti che al fine di verificare che uno strumento misuri correttamente occorre effettuare tarature periodiche regolari, stante la possibilità di variazioni delle sue caratteristiche, dei valori misurati, a causa dell’usura dei componenti, urti, vibrazioni, schocch termici e meccanici ed altro. **Di tanto la P.A. avrebbe dovuto provare producendo un regolare certificato di taratura proveniente da Centri SIT o SINAL, ma nulla risulta dimostrato.**

In conseguenza, in mancanza del certificato di taratura, il verbale non può essere convalidato.

Tuttavia la natura della controversia e le ragioni che hanno portato all’accoglimento dell’opposizione, giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli – VI sezione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, ritenute assorbite tutte le altre istanze ed eccezioni, deduzioni, così provvede:

1. accoglie il ricorso;
2. annulla il verbale opposto;
3. dichiara compensate tra le parti le spese di lite per giusti motivi.

Così deciso in Napoli all’udienza del giorno 12.04.2006

IL GIUDICE DI PACE
DR. MANLIO MEROLLA